

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Via Gentile, 52 – 70126 Bari (BA)
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

•
p.c.

Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente
Via Botti n. 1 – Lecce
protocollo@cert.provincia.le.it

Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari (BA)
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Gallarate, 02 marzo 2026

Codice identificativo: AU-Y49TDS2

Oggetto: Riscontro e controdeduzioni alla nota prot. 706755 del 15/12/2025 (prot. prov. le N. 52713 del 16/12/2025), relativa al Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art.27/bis del D. Lgs 152/06 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico denominato "FV-Salonna" della potenza di 2.800,00 kW in AC e 3.804,84 kWp in DC, ricadente all'interno del territorio comunale di Lecce (LE), C/da Salonna, con opere di connessione ricadenti in parte nel comune di Surbo (LE).

Il sottoscritto Russo Eliano, nato a Roma (RM) il 20/10/1974, in qualità di legale rappresentante della *Solaer Clean Energy Italy 08 S.r.l.* con sede legale in via Carlo Porta 3, Gallarate (VA) 21013, Partita IVA n. 03717980126, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, inoltra la presente in riscontro alla nota in oggetto prot. 706755 del 15/12/2025 (prot. prov. le N. 52713 del 16/12/2025

PREMESSA

Nella nota in oggetto, codesta Amministrazione, ha dato riscontro e contro dedotto quanto riportato nella nota inviata dal proponente in data 31/10/2025 in riscontro al verbale della precedente CdS (e non come erroneamente indicato nella suddetta nota in data 08/09/2025), nella quale sono stati forniti tutti gli elementi per superare le perplessità emerse in sede della suddetta conferenza. Nello specifico, nella nota protocollo in oggetto inoltrata da codesta Amministrazione, vengono fatte le osservazioni di seguito riportate:

- 1) in merito alla conformità agrivoltaica, si legge che *“per tentare di dimostrare il raggiungimento dei parametri richiesti dalle Linee Guida Ministeriali, il Proponente ha autonomamente introdotto una nuova e non contemplata denominazione: “interfilare di tipo 2 di sotto-tipologia 2”, una distinzione che non trova riscontro nelle Linee Guida ufficiali”*;
- 2) nel richiamare le Linee Guida ministeriali si fa riferimento all'*“autoconsumo”* e ai requisiti A, B, C, D ed E degli impianti agrivoltaici, sottolineando che il rispetto dei suddetti requisiti *“è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato” e [...], classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche”*;
- 3) con riferimento specifico al parametro A.1), relativo alla superficie minima per l'attività agricola, si riportano i dati e i calcoli forniti dalla società proponente al fine di dimostrare la verifica del suddetto parametro, commentando che *“si ritiene che il valore ipotizzato di $S_{agricola} = 0,7334$ non sia coerente con la superficie reale da adibire a coltivazione agricola, perché il rapporto tra area potenzialmente utilizzabile e area disponibile (escludendo l'area occupata al di sotto della proiezione dei pannelli e l'area agricola interna alla recinzione...) porterebbe ad un valore pari a 0,57 (dato dal rapporto tra 6,42 e 11,20), inferiore a 0,7”*;
- 4) in funzione delle considerazioni sopra riportate, si sottolinea che l'impianto *“entra a pieno titolo nel Tipo 2) che comporta solo un uso combinato del suolo, non una reale integrazione tra produzione energetica ed agricola, proprio in virtù della scarsa altezza minima dei moduli rispetto al terreno e della impossibilità di coltivare al di sotto degli stessi”*;

- 5) si rileva che *"nella documentazione trasmessa non risulta alcun nominativo dell'azienda agricola conduttrice né la presentazione di un contratto vincolante che garantisca l'effettiva conduzione agricola delle aree"*;
- 6) si riporta infine una valutazione finale in merito alla natura agro-voltaica del progetto sottolineando che:
- il *"rapporto di correlazione tra i due impianti, agricolo e fotovoltaico,"* è di *"tipo spaziale", legato alla compresenza alternata per fasce sui medesimi terreni"*;
 - l'artificializzazione e la frammentazione della matrice agricola è tale da rendere *"necessario prevedere apposite misure di mitigazione quali la siepe arborea perimetrale"*;
 - *"non emerge alcuna dimostrazione di un rapporto di stretta e concreta funzionalità progettuale che giustifichi la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nella stessa area"*;
 - il progetto *"invece di asservire la produzione energetica all'attività agricola principale, realizza un impianto di produzione energetica non funzionale alle attività agricole"*;
- 7) in relazione, infine, all'idoneità dell'area, in funzione delle recenti disposizioni del legge introdotte dal Decreto Legge 21 novembre 2025, n. 175, si sottolinea che seppur secondo la normativa l'installazione di impianti agrivoltaici in area agricola è "sempre consentita", ciò non introduce alcuna deroga alle procedure di tutela paesaggistica previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.42/2004), necessitando pertanto di una verifica di conformità rispetto al PPTR rispetto al quale si ritiene che il progetto *"non ha raggiunto il bilanciamento tra l'introduzione dell'infrastruttura e la conservazione dei valori identitari rurali e delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali e simboliche"*.

RISCONTRI E OSSERVAZIONI

Preliminarmente occorre precisare che le osservazioni che seguono mirano a dimostrare come le criticità sollevate dall'Ente regionale si fondino su un'erronea sovrapposizione tra i requisiti tecnici necessari per l'accesso agli incentivi statali (PNRR) e i requisiti di legittimità necessari per il rilascio del titolo autorizzativo, nonché su una lettura della normativa paesaggistica superata dalla recente giurisprudenza amministrativa.

1. Inquadramento normativo: Distinzione tra regime autorizzativo e regime incentivante

Il nucleo del diniego regionale risiede nella presunta non conformità del progetto alle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" (MITE, Giugno 2022), con particolare riferimento all'altezza dei moduli (proposta a 1,65 m rispetto ai 2,10 m richiesti per l'agrivoltaico avanzato) e ai sistemi di



monitoraggio. Tuttavia, è fondamentale operare una distinzione giuridica sostanziale, supportata dal testo stesso delle Linee Guida e dalla giurisprudenza:

- Agrivoltaico "Avanzato" (Incentivabile): È la sottocategoria definita per l'accesso ai fondi PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1). Solo per questa specifica fattispecie sono richiesti cumulativamente i requisiti prestazionali più stringenti, quali l'altezza minima dei moduli di 2,10 m (Requisito C) e sistemi di monitoraggio avanzato (Requisiti D ed E);
- Agrivoltaico (Ai fini autorizzativi): Le stesse Linee Guida, nella sezione "Scopo e campo di applicazione", riconoscono l'esistenza di altre tipologie di impianti agrivoltaici che, pur non accedendo agli incentivi, garantiscono l'integrazione tra produzione energetica e agricola.

Il progetto "FV-Salonna" è stato concepito come impianto agrivoltaico "interfilare di tipo 2", conforme alla norma tecnica CEI PAS 82-93. La Società proponente ha esplicitamente dichiarato il disinteresse all'accesso agli incentivi statali PNRR. Di conseguenza, l'applicazione dei parametri dimensionali restrittivi come condizione *sine qua non* per l'autorizzazione paesaggistica e ambientale costituisce un vizio di eccesso di potere, in quanto estende indebitamente requisiti di natura finanziaria/premiale a un procedimento di natura autorizzatoria.

2. Natura non vincolante dei parametri tecnici incentivanti.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, esiste una netta autonomia tra il titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio e i requisiti per l'accesso agli incentivi. Le Linee Guida MITE costituiscono, in questo contesto, un atto di soft law tecnica volto a orientare la selezione dei progetti finanziabili, non una previsione inderogabile. La Regione Puglia contesta l'altezza media dei moduli (1,65 m) ritenendola insufficiente. Tuttavia, tale altezza è perfettamente compatibile con le colture previste nel Piano Agronomico e con l'attività di pascolo, garantendo la continuità agricola richiesta dalla definizione generale di agrivoltaico. Imporre l'innalzamento dei moduli a 2,10 m, in assenza di richiesta di incentivi, violerebbe il principio di proporzionalità, imponendo oneri tecnici ed economici non necessari al fine pubblico (la tutela del suolo), dato che la permeabilità e l'uso agricolo sono comunque garantiti dalla configurazione proposta.

3. Autonomia dell'agrivoltaico e superamento dei vincoli PPTR

Il parere regionale richiama inoltre il presunto contrasto con il PPTR e assimila il progetto a un impianto fotovoltaico incompatibile con il contesto agricolo. Tale impostazione è stata più volte censurata dal TAR Puglia, Lecce (*ex multis*, sentenze n. 1750/2022, n. 1799/2022, n. 1586/2022), che ha stabilito principi chiari:

- i) L' autonomia ontologica dell' agrivoltaico, che non è una mera *species* del *genus* fotovoltaico, ma un *tertium genus* con dignità autonoma. Pertanto, non gli si possono applicare automaticamente le restrizioni previste dal PPTR per il fotovoltaico a terra tradizionale, essendo tale strumento pianificatorio anacronistico rispetto all'evoluzione tecnologica.
- ii) Irrilevanza dell'altezza minima legale, il TAR ha esplicitamente statuito che *"l'altezza minima dei moduli non è un requisito legale tassativo per la qualificazione di un impianto come agrivoltaico; ciò che rileva è la garanzia della continuità delle attività di coltivazione"*.
- iii) Il favor legislativo per l'implementazione delle FER, poiché il diniego basato su una visione "statica" della tutela paesaggistica contrasta con il *favor* legislativo nazionale ed europeo per le rinnovabili, che impone un bilanciamento dinamico degli interessi.

4. Controdeduzioni tecniche.

Ciò premesso, nel merito tecnico di quanto affermato dalla Regione, valga quanto segue:

- iv) per verificare la conformità del progetto con i parametri agrivoltaici forniti dalle Linee Guida Ministeriali, il proponente non ha *"autonomamente"* prodotto alcuna *"nuova e non contemplata denominazione"*, in quanto la tipologia di impianto *"interfilare di tipo 2 di sotto-tipologia 2"* ha specifico riferimento nella CEI PAS 82-93, documento elaborato dal Comitato Tecnico CEI 82 che fornisce un riferimento tecnico specialistico nazionale nel quale si possono rilevare gli elementi comuni di definizione e i requisiti specifici per gli impianti agrivoltaici. Tale documento ha valore di riferimento tecnico riconosciuto e condiviso. La conformità del progetto in esame ai parametri agrivoltaici, trova pertanto riferimento specifico al *par. 6.3, pag. 21, rigo 580*, del documento sopra citato (allegato per completezza alla presente);
- v) relativamente alla verifica del rispetto del parametro *A.1)*, si ritiene di dover sottolineare che il calcolo condotto dal proponente non è in alcun modo *"viziato"* dall'inclusione dell'area al di sotto della proiezione dei pannelli e dell'area agricola interna alla recinzione in quanto entrambe le superfici sono assolutamente da computare nel suddetto calcolo.

Nello specifico:

- l'area al di sotto della proiezione dei pannelli risulta computabile in quanto prevista in funzione della tipologia di impianto scelta, *"interfilare di tipo 2 di sotto-tipologia 2"*, come da specifiche tecniche riportate nella CEI PAS 82-93;
- l'area agricola interna alla recinzione, diversa da quella tra le file e sotto i moduli, risulta computabile da specifica definizione del sistema agrivoltaico riportata nelle Linee Guida Ministeriali. Nella PARTE II, par. 2.1 "Caratteristiche generali dei sistemi agrivoltaici", pag.19, si legge infatti: *"Un sistema agrivoltaico può essere costituito da un'unica "tessera" o da un insieme di tessere, anche nei confini di proprietà di uno stesso lotto, o azienda. Le definizioni*

relative al sistema agrivoltaico si intendono riferite alla singola tessera. [...] Le definizioni e le grandezze del sistema agrivoltaico trattate nel presente documento, ove non diversamente specificato, si riferiscono alla singola tessera". Nel caso specifico dell'impianto in oggetto, la "tessera" viene definitivamente identificata corrisponde all'area recintata, come messo in evidenza anche nel verbale dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi in data 29/04/2025. Nel suddetto verbale, infatti, erano stati espressi dubbi in merito al fatto che per "superficie totale del sistema agrivoltaico" potevano essere computate anche le aree esterne alla recinzione e alla schermatura dell'area effettiva di impianto, ed era stato suggerito al proponente di escludere tali aree esterne alla recinzione per il calcolo della superficie agricola effettiva. Nulla è stato sollevato in merito alla computabilità delle aree interne alla recinzione ma non strettamente tra le file e al di sotto dei moduli. L'individuazione della tessera di riferimento, costituente l'area computabile ai fini dell'individuazione delle superfici agrivoltaiche viene inoltre riportata nell'inquadramento di pagina 6, figura 4-2, dell'elaborato [A5.1 Scheda di verifica Linee Guida Ministeriali denominato Y49TDS2_DocumentazioneSpecialistica_08](#)

Alla luce delle considerazioni sopra riportate in merito alle aree computabili ai fini della verifica dei parametri, si ritiene pertanto che l'area calcolata da codesta amministrazione ai fini della verifica del parametro A1), sia viziata dall'errata esclusione delle suddette aree.

- vi) alla luce delle considerazioni sopra riportate e di quelle evidenziate da codesta amministrazione, in relazione alla conferma dell'appartenenza dell'impianto in oggetto al tipo 2, si richiama nuovamente il documento tecnico CEI PAS 82-93, che definisce le specifiche tecniche per le quali il suddetto impianto rientra perfettamente all'interno della categoria *interfilare di tipo 2 di sotto-tipologia 2*, e pertanto, secondo quanto riportato nelle Linee Guida Ministeriali, non deve soddisfare il rispetto dell'altezza minima ammessa per i moduli definita tramite il requisito C.
- vii) in merito alla presenza di documentazione vincolante che garantisca l'effettiva conduzione agricola delle aree da parte di una azienda agricola, la società proponente rimanda a quanto già presentato in riscontro al verbale pubblicato con nota prot. n. 18145 del 04/05/2023, redatto a seguito della Conferenza di Servizi decisoria del 27/04/2023; il documento attestante il contratto di coltivazione, gestione e manutenzione agricola, risulta pertanto già acquisito agli atti e pubblicato online e per completezza si inoltra in allegato alla presente;
- viii) le conclusioni riportate da codesta Amministrazione in relazione alla natura agri-voltaica del progetto risultano, alla luce di quanto già puntualmente riscontrato e contro dedotto, fallaci e



non supportate da alcuna analisi tecnica puntuale e coerente con il quadro normativo e tecnico vigente in materia di impianti agrivoltaici. Non può pertanto condividersi l'affermazione secondo cui non emergerebbe un rapporto di stretta funzionalità tra impianto fotovoltaico e attività agricola in quanto dimostrato ed esplicitato attraverso la scelta delle colture, le modalità di gestione agronomica, le altezze e le geometrie delle strutture, nonché mediante il piano di conduzione agricola, tutti elementi che dimostrano come la produzione energetica sia integrata e strumentale al mantenimento e al miglioramento dell'attività agricola. Lo dimostra anche la scelta di realizzare una barriera perimetrale di ulivi produttivi, che oltre a minimizzare eventuali impatti come previsto dagli strumenti di pianificazione di mitigazione svolga una funzione agricola produttiva. L'impianto proposto risulta progettato nel pieno rispetto delle Linee Guida Ministeriali e della documentazione tecnica specialistica riconosciuta a livello nazionale, garantendo continuità e prevalenza dell'attività agricola ed efficiente integrazione della produzione energetica. Infine, l'affermazione secondo cui il proponente avrebbe "invertito l'intenzione del legislatore" non trova riscontro né nella disciplina normativa né nella configurazione progettuale presentata; al contrario, il progetto recepisce perfettamente l'impostazione del legislatore, che non subordina la produzione energetica a un ruolo meramente gregario e servile all'agricoltura, bensì promuove modelli integrati in cui le due componenti coesistono e si rafforzano reciprocamente;

ix) infine, è corretto affermare che il Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, sebbene non applicabile al caso di specie, non introduce una deroga generalizzata alle procedure di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004, tuttavia, è altrettanto vero che il legislatore ha qualificato espressamente l'installazione di impianti agrivoltaici in area agricola come attività "sempre consentita", attribuendo a tali interventi una chiara rilevanza di interesse pubblico primario, strettamente connessa agli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica, se aderenti ai requisiti e alle specifiche tecniche approvate e condivise, cosa che, come è stato fin qui dimostrato, è pienamente soddisfatta dal progetto proposto. Ciò comporta che la verifica di compatibilità paesaggistica non può tradursi in una valutazione ostativa di principio, né può fondarsi su giudizi generici e indimostrati circa una presunta compromissione dei "valori identitari rurali", soprattutto con un'analisi imprecisa e superficiale delle specifiche caratteristiche dell'intervento e delle misure progettuali di inserimento paesaggistico adottate.

In conclusione, risulta evidente che il parere negativo espresso da codesta Amministrazione, connesso all'errata valutazione del progetto e dei parametri tecnici e agronomici, debba essere rivisto alla luce dei puntuali riscontri e controdeduzioni sopra riportate.

Si ritiene inoltre utile sottolineare che, nell'emissione del suddetto parere, come riportato nella Legge n. 241 del 07/08/1990 all'art 14-ter comma 3 e ss.mm.ii., le amministrazioni coinvolte sono chiamate a partecipare alle Conferenze di Servizi e ad esprimere pareri e determinazioni *"anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso"*.

Il dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi deve essere congruamente motivato e accompagnato dall'indicazione delle prescrizioni e delle condizioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, non potendo risolversi in una mera opposizione priva di contenuto collaborativo e, pertanto, in presenza di valutazioni fallaci o di assenza di valide alternative progettuali proposte, l'Amministrazione procedente dovrà esprimere un giudizio finale *"sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti"*, come indicato al comma 7 dell'art. 14-ter e ss.mm.ii della Legge n. 241 del 07/08/1990.

*

Alla luce di quanto esposto, emerge che il parere negativo della Regione Puglia si fonda sull'erronea applicazione di parametri vincolanti solo per l'accesso agli incentivi PNRR e su una visione della tutela paesaggistica che la giurisprudenza amministrativa ha già dichiarato illegittima quando applicata all'agrivoltaico in modo preclusivo.

Pertanto, si invita codesta Spett.le Provincia di Lecce, in qualità di Autorità Procedente, a:

1. Prendere atto che i requisiti delle Linee Guida MiTE citati dalla Regione non costituiscono condizioni di legittimità per il rilascio del PAUR per impianti non incentivati.
2. Considerare superato il dissenso espresso dalla Regione Puglia, in quanto basato su presupposti giuridici errati e privo delle necessarie indicazioni costruttive.
3. Procedere alla chiusura positiva della Conferenza di Servizi, eventualmente recependo come prescrizioni (e non come motivi ostativi) le indicazioni tecniche compatibili con la natura dell'impianto proposto.

4.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento tecnico o documentale.

Cordiali saluti,

Eliano Russo

Amministratore

Solaer Clean Energy Italy 08 S.r.l.